

DELIBERAZIONE N. 136

L'anno **2018** il giorno **quindici** del mese di **ottobre**, alle ore **16,00**, presso la Sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si è riunita la **GIUNTA CAMERALE**, validamente costituita.

Alle ore **16,45** il Presidente dott. Andrea **ZANLARI**

- constatata la presenza in numero legale di Componenti nelle persone dei Signori:

	Presente	Assente
CAPITANI Patrizia		X
CASSINELLI Leonardo		X
CHITTOLINI Francesca	X	
CORSINI Alessandro	X	
GATTI Gian Paolo	X	
LOMBARDO Gian Paolo	X	
TANARA Paolo	X	
ZILIOLI Marco		X

- constatata, per il Collegio dei Revisori dei Conti, la presenza dei Signori:

	Presente	Assente
CAVALLO Antonietta		X
DI MARO Vincenzo Maria		X
VENTURINI Elisa	X	

presente il **Segretario Generale** della Camera di Commercio dott. **Alberto EGADDI** dichiara aperta la trattazione del seguente argomento:

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE,
AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 – TUSP**

Il Presidente invita a relazionare il Segretario Generale, il quale richiama in via preliminare l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 – TUSP (Testo Unico Società Pubbliche) il quale stabilisce:

- "1. ..., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...*
- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (società non detenibili – n.d.r.);*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (art. 26 c. 12-quinquies: Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro ... per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20)*
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*
- 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessial Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.*
- 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono ... al MEF e alla Corte dei Conti.*
- 5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*

6. *Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* (benefici fiscali sia in caso di scioglimento che in caso di alienazione e realizzazione di plusvalenze o minusvalenze – n.d.r.)
7. sanzioni (n.d.r.)
8. disposizioni relativi ai Ministeri e alle Regioni e alle province autonome (n.d.r.).

Il Relatore ricorda altresì che l'art. 26 c. 11 del TUSP stabilisce:

"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, (attuata con delibera 133 del 27/9/2017 n.d.r.) alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017".

Il Segretario Generale puntualizza quindi che la razionalizzazione annuale riferita all'esercizio in corso deve essere entro il 31/12/2018 con riferimento alla situazione delle società partecipate al 31/12/2017.

La rilevazione dovrà poi essere inviata a MEF e Corte dei conti, come già avvenuto per la revisione straordinaria fatta nel 2017 e, una volta adottata, andrà rendicontata entro il 31/12 dell'anno seguente: non è invece richiesta rendicontazione del piano di revisione straordinario, tuttavia quanto fatto potrebbe costituire il primo paragrafo del nuovo piano, a titolo di raccordo tra le azioni decise con la revisione straordinaria del 2017 e gli eventuali interventi che saranno decisi con la razionalizzazione 2018.

Rispetto alle società detenute dalla Camera di commercio di Parma i seguenti punti dell'art. 20:

- a) la società è detenibile ai sensi dell'art. 4
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate
- g) la società non necessita di aggregazione con altre società detenibili ai sensi dell'art. 4

possono dirsi già esaminati in occasione della revisione straordinaria 2017

I restanti elementi:

- b) rapporto amministratori/dipendenti
- d) fatturato medio triennio 2015-2017
- e) risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

devono invece essere riverificati, con riferimento appunto al 31/12/2018.

Il Segretario evidenzia che per quanto concerne le cinque società in liquidazione è già stata inviata una lettera contenente la richiesta di far pervenire una relazione aggiornata sullo stato della liquidazione. Si tratta delle società: Parma Turismi Srl, Soprip Srl, Tirreno Brennero Srl, Retecamere Scrl e Job Camere Srl.

Il piano evidenzierà anche la situazione delle tre società di cui è stata tentata la vendita, senza esito: Isnart Spa, Tecnoborsa Scpa e Dintec Scrl.

Il Dott. Egaddi richiama a questo punto l'attenzione sul fatto che occorrerà in questa sede tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna con la delibera n. 66/2018 VSGO in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di commercio di Parma: come già evidenziato nella delibera n. 43/2018 e nella successiva deliberazione 120/2018, la Corte dei conti ha rilevato che sul provvedimento di revisione 2017 (deliberazione della Giunta camerale n. 133/2017) non è stato acquisito il parere dell'Organo di revisione, con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal T.U. n. 175 del 2016.

In proposito, il Segretario ricorda che il Collegio dei Revisori dell'Ente, nel verbale n. 6 del 18/9/2018, ha preso *"atto della delibera in oggetto, già trasmessa via mail alla Presidente del Collegio in data 22 marzo 2018. Il Collegio raccomanda all'Ente di dar seguito alle raccomandazioni contenute nella delibera in oggetto"*.

In ordine poi all'inserimento nel piano di razionalizzazione delle eventuali partecipazioni indirette, la Corte ha preso atto che l'Ente ha ritenuto di non averne, secondo la definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP per cui è indiretta la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica; tuttavia, essa ritiene che *"tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni socie detengano la maggioranza del capitale di una società e di diritto, o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche. Nel deriva che sono da includersi nei provvedimenti di razionalizzazione anche le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto"*.

Conseguentemente, in relazione ad alcune specifiche partecipate, la Corte ha rilevato criticità che richiama l'Ente a superare nell'ambito del prossimo provvedimento di razionalizzazione.

In proposito vengono in considerazione le seguenti società, rispetto alle quali la Commissione composta con la già citata delibera 43/2018 propone di intraprendere le azioni indicate di seguito:

CAL – CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA SRL: la Corte ha rilevato un ritardo nell'adeguamento delle previsioni statutarie riguardo l'organo di amministrazione, previsto a 5 componenti. Il Segretario precisa che ad oggi sono in carica tre amministratori e che, siccome la società è una controllata pura (53,6%) del Comune di Parma, la Commissione propone di inviare lettera al socio controllante invitandolo a sollecitare il Consiglio di Amministrazione a convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per deliberare la modifica dello Statuto.

CRPA - CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI SPA: la Corte ha evidenziato l'assenza di indicazione del controllo pubblico in presenza di oltre il 90% di quote detenute da soci pubblici; essendo oggi il Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri, mentre i 3 soci pubblici maggioritari hanno diritto alla nomina di un componente ciascuno, la Corte chiede che venga modificato lo statuto per inserire la previsione di un organo amministrativo

conforme a quanto stabilito dal TUSP (regola dell'amministratore unico, con possibilità di deroga sulla base di una motivata delibera assembleare).

In relazione a tale partecipata la Camera di Parma ha precisato nel piano 2017 che rivaluterà la partecipazione dopo l'accorpamento con le Camere di Piacenza e Reggio Emilia.

Il Dott. Egaddi informa che per le vie brevi è noto che il prossimo 26 ottobre si svolgerà l'Assemblea straordinaria per deliberare le modifiche statutarie.

La Commissione suggerisce inoltre l'invio di una lettera ai soci pubblici per invitarli ad avviare quanto prima l'imprescindibile confronto sul tema del controllo pubblico congiunto, al fine di individuare le iniziative necessarie a valorizzare la partecipazione pubblica.

FIERE DI PARMA SPA: La Corte ha sottolineato la necessità di valorizzare la prevalente partecipazione pubblica in essere e, considerato che la società ha un Consiglio di Amministrazione composto da 8 membri, richiede *"ove la società sia configurabile a controllo pubblico"*, un adeguamento dello Statuto alle previsioni dell'art. 11. Commi 2 e 3 del TUSP, con invio della delibera assembleare alla Corte dei conti.

Il Relatore ricorda che è in essere un patto parasociale tra la Cariparma, CCIAA, UPI, del 22/4/2013, rinnovatosi per ulteriori 5 anni nel 2018 (si vedano delibera n. 57 del 19/4/2013, determinazione presidenziale d'urgenza 14 dell'8/5/2013, delibera n. 49 dell'11/4/2018).

La Commissione ipotizza l'invio di una lettera ai soci pubblici, a seguito dei contatti avuti per le vie brevi, per invitarli ad avviare quanto prima l'imprescindibile confronto sul tema del controllo pubblico congiunto, al fine di individuare le iniziative necessarie a valorizzare la partecipazione pubblica.

GAL DEL DUCATO SCRL: la società, detenibile per espressa previsione normativa (art. 4 comma 6 del TUSP), presenta oggi l'unica criticità di un fatturato inferiore ai limiti stabiliti dal TUSP, relativamente al quale tuttavia, al 31/12/2017, non era ancora scaduto il triennio dalla costituzione.

PARMA ALIMENTARE SRL: la Corte ha rilevato che lo Statuto va adeguato alle disposizioni di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del TUSP, non essendo sufficiente che la società abbia un amministratore unico.

La Commissione ritiene che vada chiesto alla società di modificare lo statuto come richiesto dalla Corte dei conti.

Inoltre, si reputa opportuna una lettera a tutti i soci sul tema delle prospettive future della società se permane il controllo pubblico.

SAPIR SPA: la Corte ha evidenziato una percentuale di azionisti pubblici superiore al 50% e l'esistenza di un patto parasociale che tuttavia non comprende la Camera di Parma, per cui, *"ove concretamente sussistente il controllo pubblico congiunto"*, occorrerebbe adeguare lo Statuto, anche con riferimento all'organo amministrativo, oggi composto da 11 membri.

Il Segretario Generale informa di avere interpellato sul tema della azioni più opportune da porre in essere la Consorella di Ravenna, che tra le Camere della Regione possiede la percentuale di capitale sociale più elevata.

SOGEAP SPA: la Corte ha preso atto dell'esistenza del piano di sviluppo industriale approvato dall'Assemblea il 7/4/2016.

La Commissione suggerisce quindi di inviare una lettera alla società per chiedere aggiornamenti sullo stato di attuazione del piano industriale di sviluppo 2016-2020.

UNIONCAMERE E-R SERVIZI SRL: afferma la Corte che esiste il controllo analogo congiunto da parte di tutte le Camere della Regione.

La Camera di Parma nel piano 2017 ha precisato che rivaluterà la partecipazione dopo l'accorpamento, chiedendo comunque alla società di contenere i costi.

Sul tema il Segretario Generale ricorda che, come già comunicato in precedenza, l'argomento è stato dibattuto in sede di Comitato Tecnico dei Segretari Generali e che l'Unioncamere regionale ha reso nota la motivazione del mantenimento della partecipazione che le Camere socie andranno ad indicare nel piano di razionalizzazione, motivazione definita direttamente dal dott. Pasini dopo un'approfondita interlocuzione sull'argomento con la Corte dei conti.

LA GIUNTA CAMERALE

tutto ciò premesso,

visto il D. Lgs. 175/2016 – TUSP, Testo Unico delle Società a Partecipazione pubblica;

vista la delibera n. 66/2018 VSGO della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna;

tenuto conto della raccomandazione espressa dal Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente sul tema con il verbale n. 6 del 18/9/2018;

esprimendo apprezzamento per il lavoro istruttorio svolto dalla Commissione in collaborazione con gli uffici,

dopo ampia e approfondita discussione,

ad unanimità di voti

DELIBERA

- a) di fare proprio il lavoro di analisi preliminare delle problematiche connesse alla stesura, entro l'anno corrente, del prossimo piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Camera di commercio di Parma svolto dagli uffici e dalla Commissione appositamente costituita con deliberazione della Giunta camerale n. 43/2018;
- b) di condividere le considerazioni svolte in fase istruttoria e conseguentemente di dare mandato al Segretario Generale di procedere alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle società direttamente e in direttamente possedute dalla Camera di commercio di Parma ricomprendendovi le partecipazioni indirette detenute dalle società partecipate dall'Ente e soggette

a controllo analogo, nonché quelle detenute dalle società che risulteranno a controllo congiunto in esito alle iniziative che saranno formalmente intraprese ai sensi del punto seguente;

- c) di dare mandato al Presidente e al Segretario Generale per le parti di rispettiva competenza di avviare le iniziative dettagliatamente descritte in narrativa in relazione a ciascuna delle società in ordine alle quali la Corte dei conti ha rilevato criticità, invitando l'Ente a superarle nell'ambito del prossimo provvedimento di razionalizzazione.

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del regolamento camerale per la pubblicazione avente effetto di pubblicità legale di atti e provvedimenti della Camera di Commercio di Parma, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 21 del 23/12/2010.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alberto Egaddi)
f.to Alberto Egaddi

IL PRESIDENTE
(Dott. Andrea Zanlari)
f.to Andrea Zanlari

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

*Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo camerale on line sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Parma www.pr.camcom.it dal **26 OTTOBRE 2018** al **1 NOVEMBRE 2018** per sette giorni consecutivi ai sensi del vigente regolamento camerale per la pubblicazione avente effetto di pubblicità legale di atti e provvedimenti della Camera di Commercio di Parma, e non sono state presentate opposizioni.*

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alberto Egaddi)
f.to Alberto Egaddi